II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1603 DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 2023

che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Cile, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (¹), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che, per entrare nell'Unione, le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (²) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (³) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.
- (4) Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione, rispettivamente, di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

ΙT

- (5) Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel pollame nella contea di Kent, Inghilterra, confermato il 20 luglio 2023 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (6) Gli Stati Uniti hanno inoltre notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel pollame nello Stato di New York, confermato il 25 luglio 2023 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (7) A seguito della comparsa di questi recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, le autorità veterinarie del Regno Unito e degli Stati Uniti hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza di HPAI e limitarne la diffusione.
- (8) Il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno fornito alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica nei rispettivi territori e alle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità.
- (9) Dette informazioni sono state valutate dalla Commissione. Alla luce della situazione della sanità animale nelle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Regno Unito e degli Stati Uniti, la Commissione ritiene che, per proteggere lo stato sanitario dell'Unione, sia opportuno sospendere l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da tali zone.
- (10) Il Canada, il Cile e gli Stati Uniti hanno fornito informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nei rispettivi territori per quanto riguarda l'HPAI che aveva motivato la sospensione dell'ingresso nell'Unione di determinati prodotti, come indicato negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
- (11) In particolare, il Canada ha presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica nel suo territorio in relazione a un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità in uno stabilimento avicolo situato nella provincia della Columbia Britannica, confermato il 28 aprile 2023.
- (12) Anche il Cile ha presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica nel suo territorio in relazione a un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità in uno stabilimento avicolo situato nella regione Metropolitana, confermato il 4 giugno 2023.
- (13) Gli Stati Uniti hanno parimenti presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica nel loro territorio in relazione a 13 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in stabilimenti avicoli situati nei seguenti Stati: Michigan (3), Nebraska (1), New York (1), North Dakota (3), Pennsylvania (3), South Dakota (1) e Wisconsin (1), confermati tra l'8 aprile 2022 e il 3 marzo 2023.
- (14) Il Canada, il Cile e gli Stati Uniti hanno inoltre presentato informazioni sulle misure da essi adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. In particolare, a seguito della comparsa di questi focolai della malattia, il Canada, il Cile e gli Stati Uniti hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia e hanno inoltre portato a termine le prescritte operazioni di pulizia e disinfezione successive all'attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti avicoli infetti situati nei rispettivi territori.
- (15) La Commissione ha valutato le informazioni presentate dal Canada, dal Cile e dagli Stati Uniti. Essa ritiene che il Canada, il Cile e gli Stati Uniti abbiano fornito garanzie adeguate che la situazione della sanità animale all'origine delle sospensioni non rappresenti più una minaccia per la sanità pubblica o animale all'interno dell'Unione e che debba di conseguenza essere nuovamente autorizzato l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame provenienti dalle zone del Canada, del Cile e degli Stati Uniti interessate dalla sospensione dell'ingresso nell'Unione.
- (16) È pertanto opportuno modificare gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, in Cile, nel Regno Unito e negli Stati Uniti.

- (17) Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica in Canada, in Cile, nel Regno Unito e negli Stati Uniti per quanto riguarda l'influenza aviaria ad alta patogenicità, le modifiche da apportare agli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.
- (18) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

IT

Articolo 1

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2023

Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

The ancyality of Ary act regularite into an escentione to the 2021/404 solito cost infoameat	Gli allegati V e XIV	lel regolamento di esecuzione ((UE) 2021/404 so:	no così modificati:
--	----------------------	---------------------------------	-------------------	---------------------

1) l'allegato V è così modificato:

IT

- a) nella parte 1, la sezione B è così modificata:
 - i) alla voce relativa al Canada, la riga relativa alla zona CA-2.189 è sostituita dalla seguente:

«CA Canada CA-2.189 BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		28.4.2023	26.7.2023»;
---	-------	--	-----------	-------------

ii) alla voce relativa al Cile, la riga relativa alla zona CL-2.11 è sostituita dalla seguente:

« CL Cile	CL-2.11	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, Pou-lt20, Hep, Her, He-lt20	N, P1		4.6.2023	13.7.2023»;
---------------------	---------	--	-------	--	----------	-------------

iii) alla voce relativa al Regno Unito, dopo la riga relativa alla zona GB-2.307 è aggiunta la riga seguente relativa alla zona GB-2.308:

« GB Regno Unito	GB-2.308	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		20.7.2023»;	
----------------------------	----------	--	-------	--	-------------	--

iv) alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.117 è sostituita dalla seguente:

« US Stati Uniti	US-2.117	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		8.4.2022	22.6.2023»;
----------------------------	----------	---	-------	--	----------	-------------

v) alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.140 è sostituita dalla seguente:

« US Stati Uniti US-2.140 BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 N, P1	13.4.2022 22.6.2023»;
---	-----------------------

vi) alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.160 è sostituita dalla seguente:

« US Stati Uniti	US-2.160	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		19.4.2022	22.6.2023»;
----------------------------	----------	--	-------	--	-----------	-------------

vii)	alla voce relativa agl	li Stati Uniti, la riga	a relativa alla zona	US-2.296 è sostituita	dalla seguente:

« US Stati Uniti	US-2.296	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, Pou-lt20, Hep, Her, He-lt20	N, P1		7.10.2022	8.7.2023»;
----------------------------	----------	--	-------	--	-----------	------------

viii) alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.302 è sostituita dalla seguente:

«US Stati Uniti US-2.302 BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		11.10.2022	8.7.2023»;
--	-------	--	------------	------------

ix) alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.342 è sostituita dalla seguente:

« US Stati Uniti	US-2.342	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, Pou-lt20, Hep, Her, He-lt20	N, P1		10.11.2022	8.7.2023»;
----------------------------	----------	--	-------	--	------------	------------

x) alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.363 è sostituita dalla seguente:

« US Stati Uniti	US-2.363	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, Pou-lt20, Hep, Her, He-lt20	N, P1		29.11.2022	22.6.2023»;
----------------------------	----------	--	-------	--	------------	-------------

xi) alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.413 è sostituita dalla seguente:

«US Stati Uniti US-2.413 BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1	15.2	2.2023	17.7.2023»;
--	-------	------	--------	-------------

xii) alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.417 è sostituita dalla seguente:

« US Stati Uniti	US-2.417	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		21.2.2023	23.7.2023»;
----------------------------	----------	---	-------	--	-----------	-------------

xiii) alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.421 è sostituita dalla seguente:

« US Stati Uniti US-2.421 BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1	24.2.2023	29.7.2023»;
--	-------	-----------	-------------

xiv) alla voce relativa gli Stati Uniti, le righe relative alle zone US-2.425 e US-2.426 sono sostituite dalle seguenti:

« US Stati Uniti	US-2.425	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1	3.3.2023	29.7.2023
	US-2.426	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, Pou-lt20, Hep, Her, He-lt20	N, P1	3.3.2023	29.7.2023»;

xv) alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la riga relativa alla zona US-2.455 è aggiunta la riga seguente relativa alla zona US-2.456:

« US Stati Uniti US-2.456 BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SI POU-LT20, HEP, HER, HE-LT	' I N PI	25.7.2023»;	
---	----------	-------------	--

b) la parte 2 è così modificata:

IT

i) alla voce relativa al Regno Unito, dopo la descrizione della zona GB-2.307 è aggiunta la descrizione seguente della zona GB-2.308:

		near Elham, Folkestone & Hythe, Kent, England, GB		
«Regno Unito	GB-2.308	The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates Lat: N51.16 and Long: E1.10»;		

ii) alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la descrizione della zona US-2.455 è aggiunta la descrizione seguente della zona US-2.456:

«Stati Uniti	US-2.456	State of New York Kings 03 Kings County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS)
		coordinates: 73.9702542°W 40.7356205°N)»;

2) nell'allegato XIV, parte 1, la sezione B è così modificata:

i) alla voce relativa al Canada, le righe relative alla zona CA-2.189 sono sostituite dalle seguenti:

«CA	CA-2.189	POU, RAT	N, P1	28.4.2023	26.7.2023
Canada		GBM	P1	28.4.2023	26.7.2023»;

ii) alla voce relativa al Cile, le righe relative alla zona CL-2.11 sono sostituite dalle seguenti:

«CL	CL-2.11	POU, RAT	N, P1	4.6.2023	13.7.2023
Cile		GBM	P1	4.6.2023	13.7.2023»;

iii) alla voce relativa a Regno Unito, dopo le righe relative alla zona GB-2.307 sono aggiunte le righe seguenti relative alla zona GB-2.308:

«GB	CD 2209	POU, RAT	N, P1	20.7.2023	
Regno Unito	GB-2.308	GBM	P1	20.7.2023»;	

iv) alla voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.117 sono sostituite dalle seguenti:

« US Stati Uniti	HC 2 117	POU, RAT	N, P1	8.4.2022	22.6.2023
	US-2.117	GBM	P1	8.4.2022	22.6.2023»;

v) alla voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.140 sono sostituite dalle seguenti:

« US Stati Uniti	LIC 2 1 40	POU, RAT	N, P1	13.4.2022	22.6.2023
	US-2.140	GBM	P1	13.4.2022	22.6.2023»;

vi) alla voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.160 sono sostituite dalle seguenti:

«US	US 2 160	POU, RAT	N, P1	19.4.2022	22.6.2023
Stati Uniti US-2.160	GBM	P1	19.4.2022	22.6.2023»;	

vii) alla voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.296 sono sostituite dalle seguenti:

«US	110 2 207	POU, RAT	N, P1	7.10.2022	8.7.2023
Stati Uniti	US-2.296	GBM	P1	7.10.2022	8.7.2023»;

viii) alla voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.302 sono sostituite dalle seguenti:

«US	110 2 202	POU, RAT	N, P1	11.10.2022	8.7.2023
Stati Uniti	US-2.302	GBM	P1	11.10.2022	8.7.2023»;

ix) alla voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.342 sono sostituite dalle seguenti:

«US	US US 2.242	POU, RAT	N, P1	10.11.2022	8.7.2023
Stati Uniti	US-2.342	GBM	P1	10.11.2022	8.7.2023»;

77	alla voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.363 sono sostituite dalle seguenti:
Δl	and voce relative agii Stati Offici, le righe relative and 2011a OS-2.303 sono sostituite dane seguenti.

«US	US-2.363	POU, RAT	N, P1	20.12.2022	22.6.2023
Stati Uniti	03-2.303	GBM	P1	20.12.2022	22.6.2023»;

xi) alla voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.413 sono sostituite dalle seguenti:

«US	. US-2.413	POU, RAT	N, P1	15.2.2023	17.7.2023
Stati Uniti US	03-2.413	GBM	P1	15.2.2023	17.7.2023»;

xii) alla voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.417 sono sostituite dalle seguenti:

«US	LIC 2 417	POU, RAT	N, P1	21.2.2023	23.7.2023
Stati Uniti	US-2.417	GBM	P1	21.2.2023	23.7.2023»;

xiii) alla voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.421 sono sostituite dalle seguenti:

«US	« US Stati Uniti US-2.421	POU, RAT	N, P1	24.2.2023	29.7.2023
Stati Uniti		GBM	P1	24.2.2023	29.7.2023»;

xiv) alla voce relativa gli Stati Uniti, le righe relative alle zone US-2.425 e US-2.426 sono sostituite dalle seguenti:

« US Stati Uniti	US-2.425	POU, RAT	N, P1	3.3.2023	29.7.2023
		GBM	P1	3.3.2023	29.7.2023
	US-2.426	POU, RAT	N, P1	3.3.2023	29.7.2023
		GBM	P1	3.3.2023	29.7.2023»;

xv) alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo le righe relative alla zona US-2.455 sono aggiunte le righe seguenti relative alla zona US-2.456:

« US Stati Uniti	US-2.456	POU, RAT	N, P1	25.7.2023	
	US-2.430	GBM	P1	25.7.2023».	